

Progetto 1

Codice penale

(Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni)

Avamprogetto

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

Il Codice penale² è modificato come segue:

Sostituzione di un'espressione

Agli articoli 63 capoverso 3, 64b capoverso 1, 64c capoversi 1 e 2, 67b capoverso 3, 67c capoversi 4, 5 e 6, 84 capoverso 4, 86 capoversi 1, 2 e 3 nonché 89 capoverso 2 «autorità competente» è sostituita da «autorità di esecuzione».

Inserire prima del titolo della sezione 2

Art. 41a

Riserva dell'assistenza
riabilitativa e di norme di
condotta dopo l'esecuzione
della pena detentiva

Nella sentenza il giudice riserva l'assistenza riabilitativa di cui all'articolo 93 e le norme di condotta di cui all'articolo 94 dopo la liberazione definitiva dall'esecuzione di una pena detentiva, se:

- a. l'autore ha commesso un crimine con il quale ha pregiudicato o voluto pregiudicare l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona;
- b. l'autore è stato condannato per questo crimine a una pena detentiva di almeno due anni;

¹ ...
² **RS 311.0**

- c. non è stato ordinato alcun internamento; e
- d. le circostanze in cui è stato commesso il reato e la personalità dell'autore al momento della pronuncia della sentenza lasciano prevedere che commetta nuovamente un simile reato.

Art. 57a

Calcolo della durata delle
misure terapeutiche privative
della libertà

¹ La durata di una misura terapeutica privativa della libertà è calcolata dal giorno del passaggio in giudicato della relativa pronuncia.

² Se il giorno del passaggio in giudicato della pronuncia l'autore si trova in libertà, la durata della misura è calcolata dal giorno della privazione della libertà.

³ La protrazione della misura comincia allo scadere della durata della misura ordinata precedentemente.

Art. 62 cpv. 4 lett. b e cpv. 5

⁴ Se, alla scadenza del periodo di prova, appare necessario proseguire con il trattamento ambulatoriale, l'assistenza riabilitativa o le norme di condotta, al fine di ovviare al rischio che il liberato condizionalmente commetta nuovi crimini e delitti in connessione con il suo stato, il giudice, su proposta dell'autorità di esecuzione, può ordinare la protrazione del periodo di prova:

- b. di volta in volta da uno a tre anni in caso di liberazione condizionale da una misura di cui agli articoli 60 e 61.

⁵ *Abrogato*

Art. 62c titolo marginale, cpv. 1, frase introduttiva, e 5

Soppressione e modifica
della misura

¹ Il giudice, su proposta dell'autorità di esecuzione, sopprime la misura se:

⁵ Se all'atto della soppressione della misura di diritto penale ordinata ritiene opportuna una misura di protezione degli adulti, il giudice ne avvisa l'autorità di protezione degli adulti.

Art. 62d

Esame della liberazione e
della soppressione

¹ L'autorità di esecuzione esamina d'ufficio o a richiesta se e quando l'autore debba essere liberato condizionalmente dall'esecuzione della misura o se debba essere proposta al giudice la soppressione della misura. Decide in merito almeno una volta all'anno. Chiede previamente una relazione alla direzione dell'istituzione di esecuzione. L'autore va sentito.

² Se l'autore ha commesso un reato ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1, l'autorità di esecuzione decide fondandosi sulla perizia ai sensi dell'articolo 56 capoverso 4.

Art. 62e

Misure particolari di
sicurezza

Se l'autore ha commesso un reato ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1, l'autorità di esecuzione chiede un parere alla commissione di cui all'articolo 91a:

- a. se prende in considerazione il trasferimento in un penitenziario aperto;
- b. se prende in considerazione la concessione di un regime aperto ai sensi dell'articolo 75a capoverso 2;
- c. prima di proporre al giudice la soppressione di una misura secondo l'articolo 62c e se ha dubbi sulla pericolosità dell'autore ai sensi dell'articolo 91b.

Art. 62f

Assistenza riabilitativa e
norme di condotta dopo
l'esecuzione

¹ Se è soppressa una misura prevista agli articoli 59–61, il giudice, su proposta dell'autorità di esecuzione, può ordinare l'assistenza riabilitativa di cui all'articolo 93 e

impartire norme di condotta di cui all'articolo 94, se:

- a. l'autore ha commesso un crimine con il quale ha pregiudicato o voluto pregiudicare l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona;
- b. è prevedibile che l'autore commetta nuovamente un reato simile; e
- c. non è ordinato quanto previsto all'articolo 62c capoversi 2, 3, 4 o 6.

² Se l'autore, dopo l'esecuzione della pena residua conformemente all'articolo 62c capoverso 2, adempie le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a e b, il giudice, su proposta dell'autorità di esecuzione, può ordinare l'assistenza riabilitativa di cui all'articolo 93 e impartire norme di condotta di cui all'articolo 94.

³ Il giudice sente l'autore.

⁴ Il giudice fissa la durata dell'assistenza riabilitativa e delle norme di condotta tra uno e cinque anni. Fissa gli obblighi, le interdizioni, i divieti o le altre condizioni che l'autore deve rispettare nonché le componenti dell'assistenza.

⁵ L'assistenza riabilitativa e le norme di condotta hanno effetto dal giorno in cui la sentenza passa in giudicato.

⁶ Per trattenere l'autore dal commettere un crimine di cui al capoverso 1 lettera a, il giudice, su proposta dell'autorità di esecuzione, può ordinare la protrazione dell'assistenza riabilitativa e delle norme di condotta di volta in volta per cinque anni al massimo.

Art. 63a cpv. 1 e 2, frase introduttiva

¹ L'autorità di esecuzione esamina almeno una volta all'anno se il trattamento ambulatoriale debba essere continuato o se debba essere proposta al giudice la soppressione della misura. Chiede previamente una relazione al terapeuta. L'autore va sentito.

² Il trattamento ambulatoriale è soppresso dal giudice su proposta dell'autorità di esecuzione, se: ...

Art. 64 cpv. 5

⁵ L'autorità di esecuzione chiede un parere alla commissione di cui all'articolo 91a, se prende in considerazione di concedere all'autore un regime aperto di cui all'articolo 75a capoverso 2.

Art. 64a titolo marginale

Liberazione

Art. 64b cpv. 2, frase introduttiva e lett. c., cpv. 3

² L'autorità di esecuzione prende una decisione secondo il capoverso 1:

c. dopo aver sentito la commissione di cui all'articolo 91a;

³ Se l'autorità di esecuzione ha rifiutato tre volte di seguito la liberazione condizionale dall'internamento (art. 64a cpv. 1), la riesamina d'ufficio non prima di tre anni.

Inserire prima del titolo della sezione 2

Art. 65a

6. Legittimazione a ricorrere
dell'autorità di esecuzione

L'autorità di esecuzione può presentare ricorso contro le decisioni giudiziarie indipendenti successive secondo il Codice di procedura penale³ concernenti la soppressione, la modifica o la protrazione di una misura terapeutica prevista agli articoli 59-61.

Art. 75a cpv. 1 e 3

¹ Se l'autore ha commesso un reato ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1, l'autorità di esecuzione chiede un parere alla commissione di cui all'articolo 91a se ha dubbi sulla pericolosità dell'autore ai sensi dell'articolo 91b e se prende in considerazione:

- a. il trasferimento in un penitenziario aperto; o
- b. la concessione di un regime aperto.

³ *Abrogato*

Art. 84 cpv. 6^{bis} e 6^{ter}

^{6bis} Ai criminali internati non sono concessi congedi non accompagnati durante l'esecuzione della pena che precede l'internamento.

^{6ter} Ai criminali internati a vita non sono concessi congedi o altre forme di regime penitenziario aperto durante l'esecuzione della pena che precede l'internamento a vita.

Art. 89a

e. Assistenza riabilitativa e
norme di condotta dopo
l'esecuzione

¹ Prima della liberazione definitiva del condannato, l'autorità di esecuzione propone al giudice di ordinare l'assistenza riabilitativa e di impartire norme di condotta in virtù della riserva di cui all'articolo 41a.

² Dopo l'esecuzione della pena detentiva, il giudice può ordinare l'assistenza riabilitativa di cui all'articolo 93 e impartire le norme di condotta di cui all'articolo 94, se:

- a. la sentenza contiene una riserva di cui all'articolo 41a; e
- b. vi è da attendersi che l'autore commetta nuovamente un reato con il quale pregiudicherebbe l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona.

³ Il giudice sente l'autore.

⁴ Il giudice fissa la durata dell'assistenza riabilitativa e delle norme di condotta tra uno e cinque anni. Fissa gli obblighi, le interdizioni, i divieti o le altre condizioni che l'autore deve rispettare nonché le componenti dell'assistenza.

⁵ L'assistenza riabilitativa e le norme di condotta hanno effetto al termine dell'esecuzione della pena.

⁶ Per trattenere l'autore dal commettere un crimine di cui al capoverso 2 lettera b, il giudice, su proposta dell'autorità di esecuzione, può ordinare la protrazione dell'assistenza riabilitativa e delle norme di condotta di volta in volta per cinque anni al massimo.

Art. 90 cpv. 1, 1^{bis} e 4^{bisr}

¹ Nell'esecuzione di una misura secondo gli articoli 59–61, 64 capoverso 1 e 64 capoverso 1^{bis}, il collocato può essere ininterrottamente separato dagli altri collocati soltanto se tale segregazione è indispensabile:

- a. a tutela del collocato medesimo o di terzi;
- b. come sanzione disciplinare.

^{1bis} Nell'esecuzione di una misura secondo gli articoli 59–61, il collocato può inoltre essere ininterrottamente separato dagli altri collocati come misura terapeutica temporanea indispensabile.

^{4ter} Durante l'esecuzione dell'internamento secondo l'articolo 64 capoverso 4 in un'istituzione chiusa sono esclusi i congedi non accompagnati.

Art. 91a

Commissione di valutazione¹ La commissione di valutazione della pericolosità è composta almeno da rappresentanti delle autorità preposte al perseguimento penale, delle autorità di esecuzione nonché della psichiatria o psicologia.

² La commissione valuta la pericolosità dell'autore e fornisce un parere motivato in vista:

- a. del suo trasferimento in un penitenziario aperto;
- b. dell'autorizzazione di un regime aperto;
- c. della soppressione di una misura;
- d. della soppressione dell'assistenza riabilitativa e delle norme di condotta secondo l'articolo 95a capoverso 5.

³ Se la commissione si esprime a favore del trasferimento in un penitenziario aperto o della concessione di un regime aperto, fornisce una raccomandazione in merito alle modalità di esecuzione.

⁴ I membri della commissione possiedono le conoscenze scientifiche necessarie al loro compito.

⁵ I membri della commissione si recusano se hanno curato o assistito in altro modo l'autore, oppure hanno preso una decisione che lo riguarda o si sono occupati di lui in altra veste.

Art. 91b

Pericolosità

La pericolosità è presunta quando vi è il pericolo che l'autore commetta nuovi reati atti a pregiudicare gravemente l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona.

Art. 93

Assistenza riabilitativa

L'assistenza riabilitativa è intesa a promuovere l'integrazione sociale dell'autore e quindi a impedire una recidiva. L'autorità competente per l'assistenza riabilitativa presta e procura l'assistenza e l'aiuto specializzato adeguati a tale fine.

Art. 94

Norme di condotta

¹ Il giudice o l'autorità di esecuzione impartisce all'autore norme di condotta conformi alla sua personalità e al reato commesso. Le norme di condotta sono intese a promuovere l'integrazione sociale dell'autore e quindi a impedire una recidiva.

² Le norme di condotta riguardano in particolare:

- a. la dimora in un luogo adatto alle esigenze dell'autore;
- b. l'occupazione;
- c. la cura medica e psicologica;
- d. l'obbligo di sottoporsi a controlli medici;
- e. il divieto di fabbricare, utilizzare, avere a disposizione o possedere in altro modo oggetti legati al reato;
- f. la riparazione del danno;
- g. la formazione e la formazione continua;
- h. l'obbligo di annunciarsi regolarmente a un ufficio pubblico;
- i. la guida di un veicolo a motore ai sensi dell'articolo 67e.

³ Se impartisce le norme di condotta previste al capoverso 2 lettera a o c, il giudice o l'autorità di esecuzione si fonda su una perizia ai sensi dell'articolo 56 capoverso 3.

⁴ Per sorvegliare l'esecuzione delle norme di condotta di cui al capoverso 2 lettere a e b e per localizzare l'autore, il giudice o l'autorità di esecuzione può disporre l'impiego di apparecchi tecnici fissati sull'autore.

Art. 95 titolo marginale e cpv. 2

Disposizioni comuni per il
periodo di prova

² La sentenza o la decisione fissa gli obblighi, le interdizioni, i divieti e le altre condizioni che l'autore deve rispettare nonché le componenti dell'assistenza.

Art. 95a

Disposizioni comuni dopo
l'esecuzione della pena o
della misura

¹ L'autorità cui competono l'assistenza riabilitativa e il controllo delle norme di condotta riferisce all'autorità di esecuzione se al termine dell'esecuzione della pena o della misura:

- a. l'autore si sottrae all'assistenza riabilitativa;
- b. disattende le norme di condotta;
- c. l'assistenza riabilitativa e le norme di condotta non sembrano più sufficienti per trattenere l'autore dal commettere un crimine con il quale pregiudicherebbe l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona;
- d. l'assistenza riabilitativa e le norme di condotta non possono più essere eseguite;
- e. l'assistenza riabilitativa e le norme di condotta non sono più necessarie.

² Nei casi di cui al capoverso 1, l'autorità di esecuzione può diffidare l'autore, cambiare le norme di condotta ai sensi della sentenza o proporre al giudice di decidere in applicazione del capoverso 3.

³ Nei casi di cui al capoverso 1, il giudice può su proposta dell'autorità di esecuzione:

- a. diffidare l'autore;
- b. porre fine all'assistenza riabilitativa o ordinarla;
- c. modificare o abrogare le norme di condotta o imporne di nuove.

⁴ L'autorità di esecuzione esamina almeno una volta l'anno d'ufficio o su richiesta se cambiare le norme di condotta o porre fine all'assistenza riabilitativa e alle norme di condotta. Se ritiene sia il caso, ne propone al giudice la soppressione o la modifica. Chiede previamente una relazione all'autorità cui competono l'assistenza riabilitativa e il controllo delle norme di condotta. L'autore va sentito.

⁵ Prima di proporre al giudice di porre fine all'assistenza riabilitativa e alle norme di condotta in applicazione del capoverso 3, l'autorità di esecuzione chiede un parere alla commissione di cui all'articolo 91a se ha dubbi sulla pericolosità dell'autore ai sensi dell'articolo 91b.

II

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 17 giugno 2005⁴ sul Tribunale federale

Art. 81 cpv. 1 lett. b n. 8

¹ Ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi:

- b. ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, segnatamente:
 - 8. l'autorità di esecuzione in caso di decisioni concernenti l'esecuzione di pene e misure nonché la soppressione, la modifica e la proroga di misure.

2. Diritto penale minorile del 20 giugno 2003⁵

Art. 28 cpv. 3

³ Se la privazione della libertà è stata inflitta conformemente all'articolo 25 capoverso 2, l'autorità d'esecuzione decide dopo aver sentito una commissione costituita secondo l'articolo 91a CP⁶.

3. Codice penale militare del 13 giugno 1927⁷

Art. 34a^{bis}

Riserva dell'assistenza
riabilitativa e di norme di
condotta dopo l'esecuzione
della pena detentiva

Nella sentenza il giudice riserva l'assistenza riabilitativa e le norme di condotta secondo le disposizioni del Codice penale svizzero⁸ dopo la liberazione definitiva dall'esecuzione di una pena detentiva, se:

- a. l'autore ha commesso un crimine con il quale ha pregiudicato o voluto pregiudicare l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona;
- b. l'autore è stato condannato per questo crimine a una pena detentiva di almeno due anni;
- c. non è stato ordinato alcun internamento; e

⁴ RS 173.110

⁵ RS 311.1

⁶ RS 311.0

⁷ RS 321.0

⁸ RS 311.0

- d. le circostanze in cui è stato commesso il reato e la personalità dell'autore al momento della pronuncia della sentenza lasciano prevedere che l'autore commetta nuovamente un simile reato.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.